

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 409755/RU

Roma, 11 novembre 2020

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

**VISTO** il D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020 che hanno previsto, tra l'altro la sospensione di numerose attività commerciali e di ristorazione, con esclusione, tra l'altro, dei “tabaccai” purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

**VISTO** il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**VISTO** il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19 recante *“ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

**TENUTO CONTO**, altresì, che l'art. 1 lett t) del Decreto legge n. 19 del 25 marzo ha previsto, tra l'altro, *“la limitazione o la sospensione delle procedure concorsuali e selettive”*;

**VISTO** il Decreto Legge dell'8 aprile 2020 n. 23 recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;

**VISTA** la determina direttoriale 106275/RU del 2 aprile 2020, con la quale è stata disposta *“la sospensione delle prove di idoneità professionale previste per i rivenditori di generi di monopolio fino al 15 giugno 2020; per i certificati ovvero per le concessioni scaduti anteriormente al 31 gennaio 2020, il termine semestrale*

## IL DIRETTORE GENERALE

*previsto per il conseguimento dell' idoneità professionale è sospeso a decorrere dal 27 febbraio fino al 15 giugno 2020 in ragione dell' impossibilità di sostenere la prova di esame conclusiva”;*

**VISTO** che con legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, in vigore dal 30 aprile 2020, l'originario comma 2 del decreto legge 17/03/2020 n. 18 è stato sostituito dall'attuale comma 2 che dispone “ *Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;*

**VISTA** la determina direttoriale 158857/RU del 27 maggio 2020 con la quale è stato, tra l'altro, previsto all'art. 2 che: “*tutti i certificati ed atti abilitativi comunque denominati, relativi alla rete di distribuzione dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e, dunque, allo stato fino al 29 ottobre 2020”;*

**RILEVATO** che a decorrere dal 16 giugno 2020 è stato ripristinato lo svolgimento delle prove conclusive per il conseguimento dell' idoneità professionale limitatamente ai rivenditori di generi di monopolio il cui certificato non rientrava, in ragione della relativa scadenza, nell'ambito della *prorogatio* normativa di cui sopra;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante “ *misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”;

**RILEVATO** che l'articolo 1, lettera o) dispone che “*nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono con modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni*”;

**RILEVATO** altresì che l'articolo 1, lettera z) dispone che “*è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti;*

**RITENUTO** necessario, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale, disporre, in coerenza con le norme sopra indicate ed al fine di evitare la diffusione del virus, la sospensione delle prove di esame per il conseguimento dell' idoneità professionale ai sensi

## **IL DIRETTORE GENERALE**

dell'art. 6, n. 9 bis della legge n.1293/1957, nonché delle riunioni della Commissione Centrale incaricata delle attività relative alla verifica della prova finale.

## **IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

La sospensione delle prove di esame per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio di cui all'articolo 6 n. 9 bis della legge n. 1293/1957, nonché delle riunioni della Commissione Centrale incaricata delle attività relative alla verifica della prova finale, dalla data del 6 novembre fino al 3 dicembre 2020, fatti salvi eventuali e successivi interventi legislativi;

### **ARTICOLO 2**

La sospensione dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020 dei termini semestrali di cui all'articolo 6, comma 9 bis della l. 1293/1957 previsti il conseguimento del titolo abilitativo in ragione dell'impossibilità di sostenere la prova di esame conclusiva ovvero, per coloro che hanno già svolto la prova di esame, in ragione dell'impossibilità di procedere alla verifica dei relativi elaborati, fatti salvi eventuali e successivi interventi legislativi.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna